

ganismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR), dei prodotti assicurativi e di previdenza complementare e delle gestioni su base individuale di portafogli d'investimento per conto terzi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) limitazione dell'investimento dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi in titoli emessi o collocati da società appartenenti allo stesso gruppo cui appartengono i soggetti che gestiscono i suddetti patrimoni o portafogli ovvero, nel caso di prodotti di previdenza complementare, emessi anche da alcuno dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;

b) limitazione dell'investimento dei patrimoni o portafogli di cui alla lettera a) in titoli emessi o collocati da società appartenenti a gruppi legati da significativi rapporti di finanziamento con il soggetto che gestisce tali patrimoni o portafogli o con il gruppo al quale esso appartiene;

c) previsione del limite per l'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo da parte dei gestori dei patrimoni o portafogli di cui alla lettera a) per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione di cui al presente articolo, in misura non superiore al 60 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;

d) salvo quanto disposto dalla lettera c), previsione dell'obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni o portafogli di cui alla lettera a), di motivare, sulla base delle condizioni economiche praticate nonché dell'efficienza e della qualità dei servizi offerti, l'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione di cui al presente articolo, qualora superi il 30 per cento del controvalore complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;

e) previsione dell'obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni o portafogli di cui alla lettera a), di comunicare agli investitori la

misura massima dell'impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo, da essi stabilita entro il limite di cui alla lettera c), all'atto della sottoscrizione di quote di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare ovvero al conferimento dell'incarico di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, nonché ad ogni successiva variazione e comunque annualmente;

f) attribuzione del potere di dettare disposizioni di attuazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);

g) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, in caso di violazione delle norme introdotte ai sensi del presente articolo, sulla base dei principi e criteri di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzione e riservando le sanzioni accessorie ai casi di maggiore gravità o di reiterazione dei comportamenti vietati;

h) attribuzione del potere d'irrogare le sanzioni previste dalla lettera g) alla CONSOB;

i) riferimento, per la determinazione della nozione di gruppo, alla definizione di controllo contenuta nell'articolo 93 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 9.

*(Conflitti d'interessi nella gestione dei patrimoni di organismi d'investimento collettivo del risparmio e prodotti assicurativi e previdenziali nonché nella gestione di portafogli su base individuale).*

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: , sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,*

**9. 1.** Pinza, Verneti, Giachetti, Ladu, Giacomelli, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Squeglia.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: dei patrimoni degli fino a: per conto terzi con le seguenti: dei prodotti assicurativi e di previdenza complementare.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma:*

*alla lettera a):*

*sopprimere le parole: dei patrimoni di OICR,;*

*sopprimere le parole: nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi;*

*sopprimere le parole: o portafogli;*

*sopprimere la lettera c);*

*alla lettera d), sopprimere le parole: salvo quanto disposto dalla lettera c),;*

*sopprimere la lettera e).*

*alla rubrica, sostituire le parole da: patrimoni di organismi di fino alla fine della rubrica con le seguenti: prodotti assicurativi e previdenziali.*

**9. 2.** Armani.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: titoli con le seguenti: prodotti finanziari.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire la parola: titoli con le seguenti: prodotti finanziari.*

**9. 201.** Patria, Gamba, Degennaro.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), sostituire le parole: da essi stabilita entro i limiti di cui alla lettera c) con le seguenti: nonché le motivazioni di tale*

*impiego sulla base delle condizioni economiche praticate, nonché dell'efficienza e della qualità dei servizi offerti.*

**\*9. 200.** Armani.

*Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), sostituire le parole: da essi stabilita entro i limiti di cui alla lettera c) con le seguenti: nonché le motivazioni di tale impiego sulla base delle condizioni economiche praticate, nonché dell'efficienza e della qualità dei servizi offerti.*

**\*9. 202.** Polledri, Didonè.

*Al comma 1, lettere b), c) d), ed e) sostituire le parole: dei patrimoni o portafogli di cui alla lettera a) con le seguenti: dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera a).*

**9. 5.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* Pinza, Verneti, Giachetti, Ladu, Giacomelli, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Squeglia.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: previsione del limite per l'impiego con le seguenti: divieto di impiego.*

*Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole da: , in misura non superiore fino alla fine della lettera.*

**9. 6.** Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**9. 7.** Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

**(A.C. 2436 – Sezione 11)****ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLE COMMISSIONI****ART. 10.**

*(Conflitti d'interessi nella prestazione dei servizi d'investimento).*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. La CONSOB, sentita, per le banche, la Banca d'Italia, stabilisce disposizioni volte a prevenire l'insorgere di conflitti d'interesse nella prestazione dei servizi d'investimento. A questo fine, essa prescrive che i diversi servizi d'investimento siano prestati da strutture organizzative distinte tra loro e, per le banche, distinte anche da quella deputata all'esercizio dell'attività bancaria, determinando criteri organizzativi volti ad assicurare la separazione dei diversi servizi esercitati e l'effettiva autonomia decisionale dei responsabili di ciascuna struttura. Al medesimo fine può altresì stabilire che tali servizi d'investimento siano prestati da società distinte. La gestione del portafoglio dei prodotti finanziari di proprietà della banca o dell'intermediario deve essere comunque attribuita a un'apposita unità organizzativa »;

b) dopo l'articolo 190, è inserito il seguente:

« ART. 190-bis. – *(Sanzioni per inosservanza delle norme sulla separazione organizzativa).* – 1. I soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla CONSOB, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro nonché, nei casi più

gravi, con la sospensione da quindici a sessanta giorni, o con la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi d'investimento. La revoca è disposta dal Ministro dell'economia e delle finanze su proposta della CONSOB, sentita, per le banche, la Banca d'Italia.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 190, commi 3 e 4 ».

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-  
L'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO****ART. 10.**

*(Conflitti d'interessi nella prestazione dei servizi d'investimento).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 10. – 1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, individua i casi in cui, al fine di prevenire conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento, anche rispetto alle altre attività svolte dal soggetto abilitato, determinate attività devono essere prestate da strutture distinte e autonome ».

**10. 202.** Patria, Romoli, Falsitta.

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e ad impedire, comunque, che i fondi di investimento posseduti interamente da banche possano acquistare titoli di imprese alle quali la banca, nell'ultimo quinquennio, abbia fatto credito.*

**10. 200.** Liotta.

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, sopprimere il terzo periodo.*

**10. 201.** Armani.

**(A.C. 2436 – Sezione 12)****ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLE COMMISSIONI****ART. 15.**

*(Responsabilità del dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari).*

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2434, dopo le parole: « dei direttori generali » sono inserite le seguenti: « , dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari »;

b) all'articolo 2635, primo comma, dopo le parole: « i direttori generali », sono inserite le seguenti: « i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, »;

c) all'articolo 2638, commi primo e secondo, dopo le parole: « i direttori generali, » sono inserite le seguenti: « i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ».

2. All'articolo 50-bis, primo comma, numero 5), del codice di procedura civile, dopo le parole: « i direttori generali », sono inserite le seguenti: « , i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ».

3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-bis, primo comma, le parole: « e direttore generale » sono sostituite dalle seguenti: « , direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari »;

b) all'articolo 35-bis, primo comma, le parole: « e direttore generale » sono sostituite dalle seguenti: « , direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari »;

c) all'articolo 622, secondo comma, dopo le parole: « direttori generali, » sono

inserite le seguenti: « dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ».

**PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITE AL-  
L'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO****ART. 15.**

*Sopprimerlo.*

**15. 200.** Armani.

**(A.C. 2436 – Sezione 13)****ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLE COMMISSIONI****ART. 17.**

*(Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori).*

1. Dopo l'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 145-bis. – *(Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori).* – 1. Qualora una società approvi un piano di attribuzione di azioni a componenti del consiglio d'amministrazione ovvero del consiglio di gestione, a dipendenti o a collaboratori non legati alla stessa da rapporti di lavoro subordinato, ovvero a componenti del consiglio d'amministrazione ovvero del consiglio di gestione, a dipendenti o a collaboratori di altre società appartenenti al medesimo gruppo, prima dell'esecuzione dell'operazione sono pubblicate, per cura del consiglio d'amministrazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, le informazioni concernenti:

a) le ragioni che motivano l'adozione del piano;

b) i soggetti destinatari del piano;

c) le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati determinati;

d) l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

e) le modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni;

f) i vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione

attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante al sensi dell'articolo 116.

3. La CONSOB definisce con proprio regolamento le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalità di attribuzione delle azioni, prevedendo informazioni più dettagliate per piani di attribuzione di azioni di particolare rilevanza ».